MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Ex Circolo Didattico"
con sezioni staccate di San Fele-Ruvo del Monte-Rapone
RIONERO IN VULTURE
Via P. Corona, 2 – TEL. 0972/720648 –
Cod. Mecc. PZIC89500T - C.F. 85002150762 C.M. PZIC89500T-C.UNIVOCO UFGT94
e-mail: pzic89500t@istruzione.it – certificata: pzic89500t@pec.istruzione.it - sito internet www.icrionero.edu.it

I.C. "EX CIRCOLO DIDATTICO RIONERO" - RIONERO IN VULTURE
Prot. 0011922 del 03/09/2026
I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

Adottato ai sensi dell'art. 44, c. 6, del C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca, 2019-2021

Visto il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare gli articoli 7 e seguenti, che disciplinano composizione e competenze del Collegio dei docenti;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024, e in particolare l'articolo 44, commi 3 e 6;

Visto l'articolo 29, comma 1, del CCNL relativo al comparto Istruzione e Ricerca, ai sensi del quale l'attività funzionale all'insegnamento «*è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici*» e comprende, tra l'altro, «*la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi*»;

Visto l'articolo 40 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, in materia di validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali della scuola;

Visto il verbale di sintesi del confronto tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali del 24 giugno 2026;

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 3803 del 30 giugno 2026 e il relativo Allegato tecnico «*Requisiti tecnico-organizzativi per la gestione digitale degli organi collegiali e delle operazioni di voto nelle istituzioni scolastiche*»;

Ritenuta la necessità di disciplinare le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali a distanza, garantendone la piena validità formale e giuridica;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. _____ del _____, con la quale è stato modificato il Regolamento d'Istituto per introdurre la disciplina dello svolgimento a distanza delle attività collegiali di cui al presente regolamento;

Sentito il Collegio dei docenti nella seduta del _____, per la parte di propria competenza;

Considerato che

le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi a distanza nelle ipotesi e con le prescrizioni dettate dal presente regolamento legittimato, ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. n. 297/1994, a disciplinare le riunioni a distanza degli organi collegiali e, di conseguenza, il lavoro a distanza del personale scolastico nei relativi limiti;

si adotta il seguente regolamento.

PREMESSE

Il presente Regolamento disciplina le modalità operative, giuridiche e tecniche per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Istituto in modalità telematica (videoconferenza), in attuazione delle disposizioni normative vigenti e degli indirizzi emanati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) sull'utilizzo di piattaforme digitali per le riunioni collegiali scolastiche.

L'Istituto, nell'esercitare la propria autonomia organizzativa riconosciuta dal D.P.R. 275/1999, adotta il presente regolamento quale parte integrante del Regolamento d'Istituto, nel rispetto dei limiti e delle garanzie stabiliti dall'ordinamento vigente.

CAPO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 — Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le condizioni, le modalità e le garanzie per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Istituto mediante piattaforme di videoconferenza e collaborazione d'Istituto (Microsoft 365 Education / Google Workspace for Education) nel rispetto della piena parità giuridica con le sedute in presenza.

La partecipazione telematica è equiparata, a tutti gli effetti di legge, alla partecipazione in presenza, purché siano soddisfatti i requisiti di identificazione, interattività, simultaneità e riservatezza previsti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

Le presenti norme si applicano agli organi collegiali dell'Istituto di cui all'art. 3, sia per le sedute integralmente telematiche sia per quelle in modalità mista.

Rientrano nell'ambito di applicazione le sedute ordinarie, straordinarie e d’urgenza degli organi collegiali di cui all’art. 3, sia a carattere informativo sia deliberativo (queste ultime nel rispetto dei requisiti previsti dall'Allegato tecnico del MIM).

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle sedute i cui punti all’ordine del giorno richiedono votazioni palesi.

Sono espressamente escluse dalle modalità telematiche le sedute che richiedono l’espressione del voto segreto, le quali devono tenersi obbligatoriamente in presenza.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme del D.Lgs. 297/1994, il Regolamento d'Istituto, le disposizioni del GDPR e le istruzioni operative allegate.

Art. 2 — Organi collegiali destinatari

Il presente Regolamento si applica ai seguenti organi collegiali dell'Istituto:

Collegio dei Docenti (art. 7 D.Lgs. 297/1994);

Consiglio di Classe / Consiglio di Interclasse / Consiglio di Intersezione (artt. 5-6 D.Lgs. 297/1994);

Commissioni e gruppi di lavoro istituiti dagli organi collegiali sopra elencati.

Per le commissioni di valutazione e i collegi elettorali rimangono ferme le disposizioni speciali di settore, in quanto incompatibili con la modalità telematica.

CAPO II — CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle attività collegiali deliberative riguardanti:

a. il Collegio dei docenti;
b. i consigli di classe, interclasse, intersezione e i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione, nei limiti previsti dall’art. 44 del CCNL richiamato nella nota ministeriale.

2. Lo svolgimento a distanza è ammesso solo se previsto dal presente Regolamento e compatibile con il funzionamento e l’organizzazione scolastica; la nota ministeriale richiama, al riguardo, la modalità di lavoro agile come strumento ritenuto maggiormente compatibile.

Art. 4 — Modalità di convocazione

La convocazione in modalità telematica deve essere effettuata con le stesse forme e con gli stessi termini previsti per le sedute in presenza dal Regolamento d'Istituto e dalla normativa vigente, e comunque con un preavviso minimo di cinque giorni, ridotto a ventiquattro ore in caso di urgenza.

L'avviso di convocazione deve contenere, oltre all'ordine del giorno, l'indicazione:

- della modalità telematica di svolgimento della seduta;
- della piattaforma telematica adottata, del link di collegamento o delle credenziali di accesso;
- delle istruzioni operative per la partecipazione (accesso, identificazione, uso degli strumenti);
- delle modalità di consultazione degli atti e della documentazione allegata.
- del nominativo del supporto tecnico di riferimento per eventuali difficoltà di connessione.

La convocazione è trasmessa nell'apposita sezione del Registro Elettronico o tramite posta elettronica istituzionale ai componenti dell'organo. Per i componenti privi di indirizzo istituzionale, la convocazione è trasmessa all'indirizzo comunicato all'Istituto e, ove necessario, anche in forma cartacea.

Il link di accesso alla seduta è personale e non cedibile. I partecipanti non possono condividerlo con soggetti estranei all'organo collegiale.

Art. 5 — Piattaforma telematica e requisiti tecnici

L'Istituto individua, con delibera del Consiglio di Istituto, una o più piattaforme telematiche idonee allo svolgimento delle sedute collegiali, verificando il possesso dei seguenti requisiti minimi:

- trasmissione audio e video bidirezionale in tempo reale per tutti i partecipanti simultaneamente connessi;
- funzione di identificazione del partecipante con visualizzazione del nome (display name) o previa autenticazione con credenziali nominative;
- funzione di chat testuale per comunicazioni accessorie;
- funzione di gestione delle prenotazioni di intervento (alzata di mano virtuale);
- sistema di votazione integrato che garantisca, in caso di voto palese, la tracciabilità del voto per singolo partecipante;
- cifratura end-to-end o equivalente protezione dei dati in transito;
- disponibilità di log di accesso per la verifica della presenza dei partecipanti;
- compatibilità con i principali sistemi operativi e dispositivi (PC, tablet, smartphone);
- possibilità di intervenire verbalmente, condividere documenti e visualizzare gli altri partecipanti;
- capacità tecnica di supportare il numero massimo di partecipanti previsto per ciascun organo.

L'Istituto assicura, nei limiti delle risorse disponibili, un supporto tecnico di base ai partecipanti che incontrino difficoltà di connessione prima e durante la seduta.

Qualora si verifichino malfunzionamenti tecnici che impediscano la partecipazione di uno o più componenti, il Presidente valuta se sospendere la seduta, proseguire in presenza del quorum strutturale o rinviare i punti dell'ordine del giorno non ancora discussi.

Art. 6 — Identificazione e accesso dei partecipanti

Ogni partecipante deve accedere alla seduta con il proprio account istituzionale o con le credenziali personali fornite dall'Istituto, che ne assicurano l'identificazione univoca. È vietato l'utilizzo condiviso o improprio delle credenziali di autenticazione.

In sede di accesso, il partecipante attiva obbligatoriamente la funzione video, salvo comprovato impedimento tecnico documentato prima dell'inizio della seduta e comunicato al Presidente.

Il Presidente o il segretario verifica, all'avvio della seduta, la presenza e l'identificazione di ciascun partecipante e ne dà atto a verbale, specificando la modalità di partecipazione (presenza fisica / collegamento remoto).

Non è consentito partecipare alla seduta da luoghi che non garantiscano riservatezza rispetto a soggetti non autorizzati, ovvero avvalersi di strumenti di assistenza che possano alterare la libera formazione del voto.

Art. 7 — Svolgimento della seduta

La seduta si svolge secondo l'ordine del giorno fissato nella convocazione. Modifiche o integrazioni dell'ordine del giorno durante la seduta sono ammesse nei soli casi previsti dal Regolamento d'Istituto e dal D.Lgs. 297/1994.

Il Presidente dirige i lavori, garantisce il rispetto dei turni di parola e la corretta applicazione delle procedure di voto. A tal fine può avvalersi delle funzionalità di gestione della piattaforma (silenziamento, rimozione dei partecipanti, controllo e moderazione della chat).

Durante la seduta i partecipanti sono tenuti a:

- mantenere disattivati i microfoni; la funzione audio potrà essere attivata esclusivamente al momento di prendere la parola, previa autorizzazione del Presidente;
- attivare la telecamera del proprio dispositivo per l'intera durata della seduta, salvo temporanee e motivate eccezioni autorizzate dal Presidente;
- richiedere la parola o prenotare il proprio intervento utilizzando l’apposita funzione digitale di "alzata di mano" presente sulla piattaforma;
- utilizzare possibilmente auricolari o cuffie a tutela della riservatezza della seduta.

È fatto divieto ai partecipanti di:

- cedere il proprio dispositivo a terzi o condividere le credenziali di accesso;
- effettuare registrazioni audio, video o acquisire immagini (screenshot) della seduta senza previa autorizzazione dell'organo collegiale;
- condividere il link di accesso o altri dati relativi alla seduta con soggetti non autorizzati;
- svolgere attività estranee alla seduta che possano distrarne la conduzione.

In caso di comportamenti ostruzionistici o di uso improprio degli strumenti telematici, il Presidente può disporre la temporanea disattivazione del microfono e/o del video del partecipante inadempiente, o la sua eventuale espulsione dalla sessione, dandone atto a verbale.

CAPO III — QUORUM E VOTAZIONI

Art. 8 — Quorum strutturale e quorum funzionale

Il quorum strutturale (numero minimo di presenti per la validità della seduta) e il quorum funzionale (maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere) sono determinati dalla normativa vigente (D.Lgs. 297/1994) e dal Regolamento d'Istituto, senza deroghe per effetto della modalità telematica.

Ai fini del computo del quorum strutturale, si considerano presenti i partecipanti correttamente identificati e attivamente connessi alla piattaforma telematica al momento della verifica iniziale e per tutta la durata della singola votazione.

Il partecipante che si disconnette involontariamente durante la seduta è considerato assente a partire dal momento della disconnessione. Il Presidente ne dà atto a verbale e verifica il mantenimento del quorum strutturale. Ove il quorum venga meno, la seduta è sospesa o i punti residui sono rinviati.

Il partecipante che si riconnette dopo una disconnessione è riammesso alla seduta previa nuova identificazione, senza diritto a richiedere la ripetizione di delibere già assunte.

Art. 9 — Modalità di votazione

Le votazioni si svolgono con voto palese secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto per ciascun organo collegiale e per ciascuna tipologia di delibera.

Il Presidente, prima di procedere a ciascuna votazione, indica chiaramente:

- l'oggetto della delibera da approvare;
- la modalità di voto;
- il sistema tecnico utilizzato per la raccolta del voto;
- il quorum funzionale richiesto.

Nel caso sia prevista la necessità di procedere a votazioni segrete (es. approvazione funzioni strumentali a persone fisiche) la riunione verrà svolta esclusivamente in presenza.

Art. 10 — Voto palese

Il voto palese è espresso mediante apposita funzione della piattaforma telematica (sondaggio, alzata di mano virtuale, o sistema equivalente) che consenta la tracciabilità del voto per ciascun partecipante.

Il risultato della votazione palese è comunicato immediatamente dal Presidente e registrato a verbale con l'indicazione del voto espresso da ciascun componente.

In alternativa al sistema integrato nella piattaforma, il Presidente può procedere all'appello nominale con risposta verbale individuale dandone atto nel verbale.

CAPO IV — VERBALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE

Art. 11 — Verbalizzazione

Di ogni seduta svolta in modalità telematica è redatto verbale ai sensi del D.Lgs. 297/1994 e del Regolamento d'Istituto. Il verbale costituisce documento informatico ai sensi dell'art. 1, lett. p), del CAD (D.Lgs. 82/2005).

Il verbale indica obbligatoriamente:

- data, ora di inizio e di fine della seduta e modalità di svolgimento (telematica / mista);
- organo collegiale riunito e ordine del giorno;
- elenco nominativo dei partecipanti con indicazione della modalità di connessione (presenza fisica o remota);
- eventuale disconnessione e riconnessione di partecipanti, con orario;
- punti discussi, interventi rilevanti e delibere assunte con il relativo esito della votazione;
- voto espresso da ciascun partecipante;
- eventuali malfunzionamenti tecnici e le misure adottate.

Il verbale è redatto dal segretario dell'organo collegiale durante la seduta o entro i cinque giorni successivi. Esso è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica avanzata dal Presidente e dal segretario, ai sensi dell'art. 20 del CAD.

Il verbale è approvato nella seduta successiva dell'organo collegiale. Nelle more dell'approvazione, le delibere assunte conservano piena efficacia.

Art. 12 — Conservazione documentale

I verbali delle sedute, unitamente alla documentazione allegata, sono conservati in forma digitale nel sistema di conservazione dell'Istituto, in conformità alle Linee guida AgID sulla conservazione dei documenti informatici e all'art. 44 del CAD.

Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle Linee guida AgID (art. 20, comma 5-bis, CAD).

Il periodo di conservazione dei verbali è fissato secondo la normativa vigente in materia di archivi scolastici e, in ogni caso, non inferiore a cinque anni dalla data di adozione della delibera.

I log di accesso e di connessione alla piattaforma telematica sono conservati per il periodo minimo necessario alla verifica della regolarità della seduta e, comunque, non oltre dodici mesi, salvo diversa prescrizione dell'autorità giudiziaria o del Garante per la protezione dei dati personali.

CAPO V — PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 13 — Protezione dei dati personali — obblighi del Titolare del trattamento

Il trattamento dei dati personali dei partecipanti alle sedute telematiche avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

La base giuridica del trattamento è individuata nell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR: il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito l'Istituto, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 297/1994.

Il Titolare del trattamento applica i seguenti principi di cui all'art. 5 del GDPR:

- liceità, correttezza e trasparenza: i partecipanti sono informati, con adeguata informativa, del trattamento dei propri dati prima dell'accesso alla piattaforma;

- limitazione della finalità: i dati raccolti durante la seduta sono trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della stessa e alla verbalizzazione;
- minimizzazione dei dati: sono raccolti esclusivamente i dati strettamente necessari (identificazione del partecipante, log di accesso, voti espressi nelle votazioni palesi);
- esattezza: i dati sono mantenuti aggiornati;
- limitazione della conservazione: i dati sono conservati per il periodo strettamente necessari;
- integrità e riservatezza: sono adottate misure tecniche e organizzative adeguate di cui all'art. 32 del GDPR.

L'Istituto fornisce ai partecipanti, prima di ogni seduta, l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR, nella quale sono indicati: identità del Titolare, finalità e base giuridica del trattamento, categorie di dati raccolti, periodo di conservazione, diritti degli interessati e modalità di esercizio.

Ai partecipanti sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità), esercitabili mediante richiesta scritta al Titolare del trattamento.

Art. 14 — Valutazione d'impatto (DPIA)

L'Istituto effettua una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR prima dell'avvio del trattamento o ogniqualvolta venga adottata una nuova piattaforma telematica o vengano modificate in modo significativo le modalità di trattamento dei dati.

La DPIA analizza in particolare:

- i rischi per i diritti e le libertà dei partecipanti derivanti dall'utilizzo della piattaforma telematica;
- le misure tecniche e organizzative adottate per mitigare tali rischi;
- la conformità dell'architettura tecnica della piattaforma ai requisiti del GDPR;
- le garanzie contrattuali offerte dal fornitore della piattaforma in qualità di Responsabile del trattamento.

La DPIA è documentata e resa disponibile al Garante per la protezione dei dati personali su richiesta. Ove la valutazione evidenzi un rischio residuo elevato non mitigabile, l'Istituto consulta il Garante prima di procedere (art. 36 GDPR).

Art. 15 — Responsabile esterno del trattamento

Il fornitore della piattaforma telematica che tratta dati personali per conto dell'Istituto è designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, mediante stipula di apposito accordo scritto (DPA — Data Processing Agreement).

L'accordo di responsabilità del trattamento deve contenere almeno:

- le istruzioni specifiche del Titolare sul trattamento dei dati;

- l'obbligo del Responsabile di trattare i dati esclusivamente su istruzione documentata del Titolare;
- le misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate (art. 32 GDPR);
- le condizioni per il ricorso a sub-responsabili e l'obbligo di informazione preventiva;
- l'obbligo di assistere il Titolare nell'esercizio dei diritti degli interessati e nell'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 32-36 GDPR;
- l'obbligo di cancellazione o restituzione dei dati al termine della fornitura del servizio.

L'Istituto non adotta piattaforme telematiche in assenza del DPA di cui al comma 1. La mancata stipula dell'accordo costituisce impedimento all'utilizzo della piattaforma.

Art. 16 — Registrazione delle sedute

La registrazione audio-video delle sedute collegiali in modalità telematica è vietata, salvo espressa autorizzazione dell'organo collegiale adottata con voto palese all'inizio della seduta.

In caso di autorizzazione, la registrazione è effettuata esclusivamente dal segretario o da persona da questi delegata, è conservata in forma sicura e riservata e può essere utilizzata esclusivamente come strumento ausiliario per la redazione del verbale. La registrazione non costituisce verbale e non ha valore di atto ufficiale.

La registrazione è cancellata entro trenta giorni dall'approvazione del verbale della seduta, dandone atto nel verbale medesimo.

È in ogni caso vietata la diffusione, condivisione o pubblicazione della registrazione, in tutto o in parte, su qualsiasi canale o piattaforma, da parte di qualsiasi partecipante.

CAPO VI — SICUREZZA INFORMATICA E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Art. 17— Sicurezza informatica

L'Istituto adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR e dell'art. 12 del CAD per garantire la sicurezza delle sedute telematiche, tra cui:

- utilizzo di connessioni cifrate (TLS/HTTPS o standard equivalente) per tutte le comunicazioni;
- abilitazione delle funzioni di accesso con password o codice univoco per ogni seduta (meeting lock);
- attivazione della sala d'attesa virtuale (waiting room) per il controllo degli accessi da parte del Presidente;
- aggiornamento periodico delle credenziali di accesso alla piattaforma;
- divieto di utilizzo di reti Wi-Fi pubbliche non protette durante la seduta;
- formazione del personale scolastico sulle procedure di sicurezza informatica.

In caso di violazione della sicurezza (data breach) che coinvolga i dati trattati durante le sedute telematiche, l'Istituto adotta le misure di notifica al Garante e agli interessati previste dagli artt. 33-34 del GDPR entro i termini ivi stabiliti.

Art. 18 — Pubblicità degli atti

Le delibere adottate in modalità telematica hanno la stessa efficacia giuridica di quelle adottate in presenza e sono soggette alle medesime forme di pubblicità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto.

Le delibere adottate sono pubblicate nell'Albo online dell'Istituto, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e di protezione dei dati personali, mediante eventuale omissione o oscuramento dei dati personali non necessari alla pubblicazione.

Il diritto di accesso ai verbali e agli atti delle sedute collegiali è garantito ai soggetti aventi titolo nei modi e nei termini previsti dalla Legge 241/1990 e dal D.Lgs. 33/2013.

CAPO VII — RESPONSABILITÀ E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 — Responsabilità e sanzioni

I componenti degli organi collegiali sono personalmente responsabili del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento durante lo svolgimento delle sedute telematiche.

La violazione delle disposizioni del presente Regolamento, in particolare dei divieti di cui all'art. 7, può comportare:

- l'allontanamento dalla seduta disposto dal Presidente, con annotazione nel verbale;
- la segnalazione all'ufficio scolastico regionale per i comportamenti del personale docente e ATA;
- le responsabilità disciplinari previste dal CCNL di categoria e dalla normativa vigente;
- le responsabilità civili e penali derivanti dalla violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e di riservatezza delle comunicazioni.

Il Dirigente Scolastico vigila sull'applicazione del presente Regolamento e adotta i provvedimenti necessari in caso di violazione.

Art. 20 — Disposizioni finali e transitorie

Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento d'Istituto. In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni speciali del presente Regolamento per le materie disciplinate.

L'Istituto si riserva di aggiornare il presente Regolamento in relazione a sopravvenute modifiche normative, evoluzioni tecnologiche delle piattaforme telematiche o indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In via transitoria, fino all'adozione della DPIA di cui all'art. 14, le sedute in modalità telematica sono consentite esclusivamente per delibere urgenti e non differibili.

Art. 21 — Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'albo online dell'Istituto, a seguito della delibera del Consiglio di Istituto di adozione.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le disposizioni del Regolamento d'Istituto eventualmente incompatibili con le presenti norme si intendono integrate e sostituite per le materie ivi disciplinate.

FIRME

Il Presidente del Consiglio di Istituto

_____

Il Dirigente Scolastico

_____

Il Segretario verbalizzante

_____